

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna il disegno di legge
sull'organizzazione della polizia cantonale

(del 24 agosto 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con messaggio n. 386 del 13 ottobre 1952 il Consiglio di Stato sottoponeva all'esame del Gran Consiglio il disegno di una nuova « legge sull'organizzazione della Polizia cantonale ».

Già allora era sentita in seno all'Esecutivo l'assoluta necessità di dare al Corpo di polizia un ordinamento e un assetto « che gli permettesse di meglio adempiere alle complesse funzioni che le contingenze nazionali ed internazionali, i progressi della tecnica, il mutare dell'aspetto della criminalità e i sistemi nuovi per combatterla hanno imposto alle autorità di polizia » (Messaggio 1952 pag. 1).

La legge attualmente in vigore data dal 15 marzo 1893. Essa non ha che parzialmente abrogato quella precedente del 27 maggio 1891, completandola soprattutto con il capitolo concernente l'assicurazione. Fra le due leggi si inserisce, in ordine di tempo, il regolamento 1. febbraio 1892, la cui validità è stata ritenuta sin qui pacifica.

Anche se questa base legale del nuovo ordinamento di polizia ha potuto superare sempre nuove esigenze, soprattutto grazie a ripetuti interventi del Potere esecutivo e a qualche ritocco legislativo, « anche se è possibile asserire con sicura coscienza, confortata da giudizi espressi da autorevoli deputati e dalle Commissioni parlamentari, che la Polizia ha saputo adattarsi ai nuovi compiti e dotarsi degli istituti e dei mezzi idonei necessari » (messaggio 1952, pag. 1), il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le innovazioni non risolvevano il problema, da tutti oramai ritenuto improrogabile, di una radicale revisione, il cui progetto fu opera valida e apprezzata dell'allora direttore del Dipartimento di Polizia on. Giuseppe Lepori, sottoposta all'approvazione del Gran Consiglio con il messaggio sopraccitato.

L'on. Lepori, avvalorandosi della collaborazione di una Commissione di esperti, non ha voluto, nel suo progetto, limitarsi a una semplice codificazione o ad un semplice disciplinamento delle innovazioni già praticamente introdotte nell'organizzazione, ma ha ideato un adeguamento delle situazioni e ha studiato una revisione strutturale che, sulla base delle esperienze fatte, potessero porre le basi per un servizio ordinato e aderente ai bisogni presenti e futuri.

La Commissione parlamentare, investita dal Gran Consiglio del compito di esaminare il progetto, ha accettato in prima lettura e in linea generale tutti gli articoli del progetto che trattano i concetti d'impostazione di principio e giuridica e l'essenza della funzione della polizia, che in uno Stato di diritto non può mutare con il passare degli anni e che consiste nel 1962, come consisteva tanto nel 1893 quanto nel 1952, nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica tramite i mezzi e nei modi che i regolamenti tracciano e le leggi fondamentali dello Stato limitano. Ha accettato, la Commissione in parola, anche gli articoli che, per le mu-

tate condizioni in cui la polizia doveva e deve svolgere la sua funzione, hanno dovuto essere strutturalmente riveduti e modificati.

Il contemporaneo esame del progetto di legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954 (entrato poi in vigore con il 1. gennaio 1955) ha suggerito alla Commissione parlamentare, allorchè si è trovata di fronte all'esame degli articoli di carattere organico, l'opportunità di sospendere i lavori (vedi progetto di legge sull'organizzazione della polizia cantonale aggiornato in conformità delle decisioni prese dalla citata Commissione dopo la prima lettura).

Contingenze di carattere particolare e speciale (rinnovamento dei poteri, problemi urgentissimi presentatisi all'Autorità, talora in circostanze improvvise, nell'ambito dell'evoluzione economica e sociale del Cantone, e non da ultimo forse la constatazione che la polizia sempre ha saputo attendere con abnegazione e con dovizia di mezzi e di metodi alle crescenti esigenze nella dinamicità della moderna attività pubblica e privata) hanno purtroppo avuto quale conseguenza che la temporanea sospensione si protrasse di molto oltre il termine previsto, vale a dire anche dopo l'accettazione del regolamento organico.

Nel frattempo idee nuove, concetti diremmo rivoluzionari nella concezione strutturale hanno portato all'esame in sede di Dipartimento di nuove proposte. Ultimamente lo scrivente Consiglio di Stato ritenne però opportuno riprendere in esame questo delicato e importante problema e affidò al Dipartimento di polizia l'incarico di studiare e di elaborare, sulla scorta dei precedenti lavori, un nuovo progetto. A tale scopo fu istituita una nuova Commissione di esperti composta dei signori Procuratori pubblici avv. Righetti e avv. Bader, dei Giudici istruttori avv. Curti e avv. Tarchini, del segretario del Dipartimento interni avv. Crespi, degli onorevoli deputati al Gran Consiglio Visani, Wyler e avv. Barchi, del rappresentante delle organizzazioni sindacali di polizia cpl. P.S. Bassetti. Ha presieduto ai lavori il direttore del Dipartimento di polizia on. A. Pellegrini, assistito dal segretario del Dipartimento e dal comandante della Polizia cantonale.

Ribadito in modo assoluto il principio dell'immutabilità della funzione della polizia, ossia, ripetiamo, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito e nei limiti tracciati dalle leggi, la Commissione ha esaminato i diversi progetti che si erano accumulati sul tavolo del Dipartimento. Unanimamente ha deciso di rivolgere particolare attenzione allo schema già accolto in prima lettura dalla Commissione parlamentare, in quanto ha potuto costatare che il progetto allestito dall'on. Giuseppe Lepori si rivela, grazie alla lungimiranza e alla profonda conoscenza del problema e delle esigenze del Cantone di chi l'ha preparato, ancora moderno, valido e funzionale a dieci anni di distanza.

La Commissione ha quindi passato in rivista i diversi problemi entro lo schema adottato e, su proposte e suggerimenti a mano a mano preparati e aggiornati dal Dipartimento di polizia, ha accolto, nella sua seduta del 5 marzo 1962, il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione.

Stabilità, come è stato accennato, e ancorata nell'art. 1 del progetto in esame la funzione del Corpo della Polizia cantonale, il primo ed essenziale problema che si è presentato è quello della ripartizione e coordinazione dei compiti, nell'ambito dell'unica funzione tra la Gendarmeria e la Pubblica Sicurezza.

« Dalla sua soluzione — leggiamo nel messaggio 1952 — dipende infatti l'assetto di tutto il Corpo. La legge dell'8 maggio 1893 non distingue organicamente le attività assegnate alla polizia, limitandosi a indicare, nel suo articolo primo, le funzioni del Corpo di Gendarmeria... Nemmeno il regolamento distingue tra le diverse funzioni (osservazione: qui il termine è evidentemente usato impropriamente, nel senso che dall'interpretazione delle linee precedenti si deve intendere "atti-

vità", "compiti"). Solo nel 1909 attraverso il regolamento del 6 novembre per il personale della polizia di sicurezza è stata creata un'apposita sezione, con i seguenti compiti (termine appropriato : vedi osservazione precedente): ...

Si formava così, allo stato embrionale, la Pubblica Sicurezza, che trovava poi la sua consacrazione nelle disposizioni di organico — come si è verificato più tardi per i delegati di polizia e relativi attributi — e sviluppava le sue funzioni per l'influsso di altre leggi dello Stato (procedura penale, organizzazione giudiziaria) ».

Oggi la Pubblica Sicurezza ha assunto un campo di attività notevoli, distinte da quelle della Gendarmeria, per cui in una legge moderna conviene delimitarne l'ambito. E' quanto sancisce il disegno di legge in esame, che vuol tendere a questa moderna concezione con una formula che, senza creare ex-novo (sull'esempio di alcune organizzazioni di altri Cantoni : presentando cioè delle soluzioni che potrebbero contenere il pericolo di parallelismi e antagonismi), concede però al Cantone l'incalcolabile vantaggio di possedere — non solo de facto ma anche de jure — un unico Corpo di polizia, composto di due sezioni distinte, ma non diviso in due organismi quasi indipendenti.

Nella comune funzione la Gendarmeria, in particolare, veglia al mantenimento dell'ordine pubblico e all'incolumità delle persone e della proprietà, alla prevenzione del reato e procede a operazioni preliminari di polizia giudiziaria solo quando ne sia richiesta o quando le circostanze lo giustifichino, mentre la Pubblica Sicurezza esercita essenzialmente compiti investigativi e di polizia giudiziaria e svolge le operazioni preliminari sancite dalla legge organica giudiziaria.

Delimitati e delimitati quindi con esattezza i compiti rispettivi, la soluzione del problema se Gendarmeria e Pubblica Sicurezza debbano avere un'organizzazione gerarchica indipendente o, pur conservata l'unità di direzione, debbano attuare una assoluta autonomia, non ha potuto essere che quella dell'unità del comando già sancita nel progetto Lepori, di cui richiamiamo il messaggio :

« Si è pertanto prevista la subordinazione delle due sezioni di cui si compone il Corpo di Polizia al comandante, il quale ne dirige e ne coordina l'attività, ne regola l'intervento e la cooperazione, detta le norme generali intese a conseguire l'uniformità di servizio. Altra soluzione non sarebbe giustificata in un Cantone in cui l'attività di polizia, se pur è imponente, non è tuttavia tale da non poter essere diretta e sorvegliata da una sola persona : essa evita, in più, dualismi fastidiosi e pericolosi e consente di indirizzare in un solo impulso una attività che, pur richiedendo una specificazione di organi, deve essere diretta a un fine unico ... ».

Pur scartando l'idea di una separazione, non escludiamo tuttavia l'eventualità che il regolamento esecutivo possa prevedere la creazione, nell'ambito del Comando, di un organo destinato precipuamente a sorvegliare e a coordinare l'attività della Pubblica Sicurezza.


Nel disegno di legge che vi presentiamo abbiamo previsto di conservare l'attuale divisione territoriale, proposta dall'Esecutivo nel 1952 e già attuata con ottimi risultati ed esperienze, che corrisponde ai quattro settori di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. Ogni settore è diretto da un delegato e comprende un posto principale di Gendarmeria e un posto principale di Pubblica Sicurezza, oltre a uno o più posti secondari di Gendarmeria. Al delegato incombe pure il controllo e la vigilanza sui singoli posti del suo settore.

Il criterio dominante, quello cioè di mantenere l'unità del Corpo opportunamente articolata, è avvalorato da questo sistema d'organizzazione che ha già

dato i migliori risultati, consentendo alla Gendarmeria e alla Pubblica Sicurezza di svolgere, senza interferenze e senza dualismi, i loro specifici compiti su un piano di una indispensabile e fattiva collaborazione.

Il quadro dell'organizzazione prevede ancora le seguenti funzioni: un vice-comandante, che coadiuva il suo superiore diretto, sostituendolo in caso di bisogno; un aiutante, cui sono affidati particolarmente compiti amministrativi e di controllo e d'istruzione nei posti (l'esperienza dimostra la necessità di tale funzione, dato il numero ormai notevole di membri del Corpo e la molteplicità dei compiti che sono loro affidati; d'altra parte la continua evoluzione della tecnica, il progresso in ogni campo della convivenza umana e conseguentemente il mutare delle disposizioni di legge, richiedono che gli agenti di polizia siano costantemente istruiti, anche e ancora durante l'esercizio delle loro funzioni, da parte di ufficiali che possano dedicare tutta o quasi la loro attività a questa importante necessità); i servizi del Comando (servizio delle identificazioni e ricerche, servizio della polizia della circolazione e servizio delle informazioni) che sono stati resi indispensabili, con il passare degli anni, da sempre nuove esigenze; servizi che non ci sembra necessario giustificare, tanto essi sono noti e tanto è riconosciuta la preziosa attività che svolgono.

Schematicamente il quadro dell'organizzazione della polizia che proponiamo può quindi essere riassunto nel seguente specchietto:



Nell'esaminare l'organizzazione da dare al Corpo di polizia non si poteva prescindere dal riproporre il problema dei posti uninominali. E qui giova richiamare una volta ancora quanto già scritto nel messaggio 1952: « Da tempo si sono elevate ripetute critiche contro questo sistema di distribuzione, particolarmente dirette contro i posti uninominali di cui si è chiesto, se non la completa abolizione, almeno una massiccia riduzione, a favore di un più radicale concentrazione degli agenti in posti plurimi ».

Notissimi sono gli argomenti addotti a favore delle tesi degli « abolizionisti » e dei loro avversari. Negli ultimi anni il Consiglio di Stato ha voluto segnare un indirizzo nel senso di una limitazione dei posti, salvaguardate le necessità generali del servizio di polizia, anche perchè, consacrato nella legge sull'ordinamento degli impiegati il principio dell'orario normale di lavoro, ancora più problematico e difficile è divenuto per i posti a uno o a due uomini rispondere alle necessità di un servizio di polizia efficiente ed essere in grado di attendere con sollecitudine e prontezza a richieste anche urgenti. Nè si può pretendere che a questi inconvenienti si possa parare con il puro e semplice aumento degli effettivi, per evidenti ragioni economiche e fiscali; mentre si possono contrapporre i vantaggi

derivanti dal concentramento delle forze in poche località, vantaggi dimostrati anche dalle esperienze fatte, come alcuni autorevoli deputati della Commissione della Gestione hanno potuto ultimamente constatare.

Il quadro organizzativo così concepito e proposto richiede conseguentemente una chiara distribuzione gerarchica, rigidamente fissata in modo da eliminare superfetazioni e compromissioni occasionali, e in modo da predisporre i gradi degli agenti in conformità della funzione loro attribuita.

Nella nuova organizzazione sono pertanto previsti i seguenti ufficiali :

- Comandante con il grado di capitano;
- Vicecomandante con il grado di primo tenente;
- Aiutante e Delegati con il grado di tenente;
e i seguenti sottufficiali :
- sergenti;
- caporali.

Il presente progetto si differenzia in senso ristrettivo dalle proposte 1952 (erano allora previsti i gradi dal maggiore al tenente), che il messaggio relativo così giustificava : « Si è tenuto conto delle opportunità di una logica graduazione delle funzioni e della rispettiva subordinazione di una all'altra. Siamo, è vero, assai lontani dal modesto apparato della legge 1892 che limitava a due funzioni di ufficiale, a quella del Comandante con il grado di capitano e quella di contabile con il grado di tenente o di primo tenente, cui si sono aggiunti, senza per altro precisazione di grado, i Delegati di Lugano e di Chiasso (ora anche quelli di Bellinzona e Locarno). Ma la gerarchia proposta è giustificata dall'aumento sensibile del Corpo di polizia, dall'accrescersi e dallo specificarsi delle sue funzioni. A misurare il divario fra la situazione di sessant'anni fa e quella di oggi basterà leggere i Rendiconti governativi dell'epoca, in cui si rispecchia una atmosfera che si potrebbe, nostalgicamente, chiamare idillica, e raffrontarla con la febbrile, molteplici attività di oggi ».

Come abbiamo visto, il nostro disegno ritorna al grado di capitano per il Comandante, abolendo il grado di ufficiale per i capiservizio, i quali possono e devono essere parificati nella funzione ai capiposto di Gend. e P.S. dei quattro centri di settore.

Come per le funzioni degli ufficiali della Gendarmeria (comandante, vicecomandante, aiutante, delegati), lo scrivente Consiglio di Stato ritiene conveniente che anche quelle della Pubblica Sicurezza siano rivestite di una qualifica, la quale, pur mantenendo l'organizzazione per gradi (e quindi il principio della gerarchia e anche l'unità con la Gendarmeria), permetta di designare in modo preciso la posizione degli agenti di Pubblica Sicurezza. Dal momento che questi prestano servizio di regola in abito borghese ed hanno maggiore contatto con il pubblico, ci sembrano tuttavia poco adatti gli appellativi militari. Al punto 2 dell'art. 14 del disegno di legge abbiamo perciò previsto le qualifiche di commissario e di ispettore.

Problemi di indubbia importanza, trattati dal progetto, sono quello relativo ai rapporti tra la polizia cantonale e la polizia dei Comuni, e quello — assai dibattuto — della collaborazione dei privati nella lotta contro la delinquenza.

Siccome, a parte una completazione necessaria, il presente disegno differisce dal progetto Lepori unicamente nella sistematica e nella formulazione letterale, identificandosi in modo assoluto nei concetti, ci permettiamo riprendere alla lettera le motivazioni contenute nel messaggio 1952 (pag. 6 e 7), che facciamo nostre :

« E' lecito compiacersi per il fatto che i rapporti fra la polizia cantonale e le polizie comunali furono sempre retti da spirito di leale col-

laborazione, senza che sorgessero mai difficoltà di rilievo nella determinazione della reciproca sfera di attività. Non si è in particolare mai verificata quella deleteria concorrenza, manifestatasi in altri Cantoni, per quanto concerne le inchieste, in caso di reato, essendo pacificamente ammesso che esse rientrano fra i compiti precipui ed esclusivi della polizia cantonale.

Ogni polizia ha un campo di attività che le è propria, nè esiste il tentativo, nè da una parte nè dall'altra, di spostarne il confine. E' tuttavia necessario, in vista dell'interesse generale, dettare qualche norma per i casi che, seppure eccezionali, si sono verificati nel passato e potrebbero facilmente ripetersi anche nell'avvenire. Il disegno di legge configura due ipotesi in cui la polizia comunale deve prestare la sua collaborazione a quella cantonale. La prima è quella relativa al mantenimento dell'ordine pubblico: in caso di tumulti, di sommosse, di manifestazioni turbolente o sediziose, la polizia cantonale può chiedere l'aiuto di quella comunale, che in tal caso agirà sotto i suoi ordini. Nei casi menzionati è evidente che l'interesse dell'ordine pubblico potrebbe esigere un dispiegamento di forze di cui la polizia cantonale non può disporre... Parimente, opiniamo, si deve ammettere che, in singoli casi (arresti, incidenti, perquisizioni, ecc.), l'agente di polizia cantonale che si vedesse nell'impossibilità di compiere l'ufficio suo, deve poter far ricorso all'aiuto immediato dell'agente di polizia comunale. Occorre unicamente ben precisare che non si intende consacrare con ciò il principio generale secondo cui la polizia cantonale possa normalmente far capo a quella comunale nell'esplicazione dei suoi compiti, ma solo configurare l'ipotesi del caso singolo, immediato».

Il progetto 1952 è completato nel disegno in esame nel senso che il secondo paragrafo dell'art. 11 richiama la norma della Legge organica comunale secondo cui il Municipio non solamente può, ma *deve* domandare manforte alla polizia cantonale quando, in determinati casi, non disponga di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni. Vale per questa ipotesi il concetto sopraddetto, per il quale l'imperativa norma deve solo configurare il caso singolo, immediato, straordinario.

Come è stato detto, il disegno stabilisce il principio della collaborazione dei privati con la polizia.

«Attualmente — spiega ancora il messaggio 1952 nella sua formulazione sempre attuale e oggettiva — l'art. 59 del Regolamento per il Corpo della Gendarmeria prevede che l'agente, nel caso in cui procedendo ad un arresto si trovasse in condizioni di inferiorità per l'opposizione violenta dell'arrestando, può — fra altro — " invocare dalla legge manforte dai cittadini ". L'art. 49 CCP, dal canto suo, dispone che deve essere arrestato da chiunque chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante delitto.

Queste disposizioni, che creano un obbligo per il privato di collaborare, in determinati casi, con la polizia, anzi di esercitare funzioni stesse di polizia, si accordano pienamente con l'indirizzo moderno delle legislazioni in materia, che considera l'ordine e la sicurezza di uno Stato come beni a cui il privato cittadino è in dovere di contribuire con l'opera sua diretta. Sennonché, stabilito il principio, la legge non ne trae la logica conseguenza, quella cioè del suo dovere di risarcire il danno che il privato potrebbe incontrare....

Proponiamo di accogliere lo stesso principio: per tutelarsi lo Stato potrà concludere una speciale assicurazione».

Nello stesso ordine di idee abbiamo prevista la possibilità di attribuire compensi ai privati che contribuiscono in modo determinante, con l'opera loro e specialmente con informazioni, alla scoperta di autori di crimini o delitti particolarmente gravi.

Siccome una legge sulla polizia, oltre allo scopo di fissare i compiti e l'ordinamento generale del Corpo ha anche quello, pure principale, di disciplinare i rapporti tra la polizia e i cittadini, si è ritenuto opportuno di inserire, tra altre secondarie, nelle norme di legge il delicato disposto circa l'uso della forza fisica e delle armi da fuoco, le cui disposizioni sono state sinora riservate al Regolamento. Non riteniamo doverci dilungare sui concetti, che sono chiari, e sul diritto (e per la polizia anche *sul dovere*) dell'uso delle armi. La polizia è armata per poter eseguire il suo servizio, ma è a tutti noto che la regola della proporzionalità riduce il diritto (e per la polizia il dovere) di far uso delle armi. Essa è fondata sulle disposizioni del Codice Penale Svizzero concernenti la legittima difesa, lo stato di necessità e il dovere d'ufficio o professionale. Ma per quanto questi presupposti giuridici siano assoluti, data la delicatezza delle responsabilità del legislatore e dell'agente di polizia, che al mezzo autorizzato e dettato dalla legge può e deve far capo, si è ritenuta necessaria l'espressione letterale precisa e limitativa che si legge nel testo dell'articolo 9 («strettamente proporzionata nei mezzi e nel grado») e dell'articolo 10 («è il mezzo estremo di cui gli agenti di polizia dispongono per la difesa o per il compimento del loro dovere»).

Per quanto attiene al problema concernente le funzioni puramente amministrative della polizia (quasi unanimemente si è dell'avviso che la polizia deve esserne esonerata, onde dedicarsi con maggior zelo ai compiti che le sono specifici), il disegno di legge, citando i compiti del Corpo, nel senso e nella lettera dei disposti, mira a liberare la polizia di tutte quelle attività di semplice percezione (la polizia non è un organo normale di percezione) a dipendenza di decisioni dei singoli Dipartimenti, ma ammette quelle attività che, pur essendo di indole preponderantemente amministrativa, rientrano indubbiamente nei suoi compiti perchè strettamente legate alle sue funzioni generali. Bisogna sottolineare che su concrete proposte e aggiornamenti studiati ed elaborati dal Dipartimento di polizia, lo scrivente Consiglio di Stato ha già segnato un indirizzo nel senso di una marcata, per quanto possibile, limitazione dei compiti amministrativi. Giova qui ricordare che la situazione di fatto da tutti criticata è conseguenza della soppressione nel 1923 della carica di Commissario governativo, per cui, allora, fu giocoforza attribuire provvisoriamente parecchie mansioni amministrative di loro competenza alla Gendarmeria. Purtroppo le «provvisorie istruzioni» del 1. luglio 1923 hanno avuto il marchio di una stabilità quasi quarantennale...

La legge del 1893 stabiliva che la nostra polizia potesse avere un effettivo massimo di 150 uomini, il quale, con l'esplicito consenso di codesto Gran Consiglio, ha dovuto però essere via via forzatamente superato in deroga alla legge, cosicchè il Corpo conta oggi più di 300 unità. Siamo tuttavia dell'avviso che non sia opportuno includere nella nuova legge una precisa limitazione, che potrebbe eventualmente trovar posto nel regolamento esecutivo, dato che esso offre maggiori possibilità di tempestivo adeguamento alle condizioni generali del paese. Riteniamo a ogni modo opportuno osservare, a questo proposito, che poichè ogni aumento degli effettivi provoca com'è naturale una maggior spesa, il Legislativo avrà pur sempre la possibilità di dire la sua parola in sede di esame del preventivo, oppure in occasione della presentazione di uno speciale messaggio sulla materia.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame differisce dal progetto 1952, e da altri sin qui allestiti, in molti disposti (concernenti particolarmente i rapporti tra l'agente di polizia e lo Stato) oramai superati dalla legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, ammesso che le norme

disciplinanti l'organico dei funzionari e degli impiegati debbano estendersi a quello dei funzionari di polizia. E' per questo che tutte le norme d'organico sono state radiate dal disegno di legge, ritenuto ch'esse sono già ancorate nella citata legge del 1954. Eccezione è fatta solo per quei disposti la cui configurazione nella legge di polizia è resa indispensabile dall'ordinamento particolare che si vuol dare al Corpo di Polizia, e che, pertanto, devono derogare a quelli della legge del 1954: tale è, per esempio, il caso della norma riferentesi alle punizioni disciplinari, di quella concernente i ricorsi contro le decisioni che irrogano le sanzioni medesime, di quelle che fissano i requisiti per il reclutamento, l'assunzione, le promozioni, ecc.

Il reclutamento avverrà secondo la prassi già sancita da anni, anche se non prescritta dalla legge, di un esame di ammissione atto a documentare, nell'aspirante, il possesso di sufficienti nozioni di cultura generale e le necessarie attitudini al servizio di polizia.

L'attuale difficoltà nel reclutamento non deve assolutamente farci deflettere da una severa scelta del personale. I militi di un Corpo di Polizia devono, in mille occasioni, fornire chiara prova di dedizione, di volontà e di sacrificio; la delicatezza, poi, dei compiti affidati alla polizia presuppone la selezione più rigorosa. Prima dell'assunzione definitiva è prescritto un corso di istruzione (scuola reclute) che non potrà essere inferiore ai 4 mesi, periodo minimo per una preparazione che ponga solide basi per l'attività e l'istruzione futura dell'agente.

Pure per il passaggio alla Pubblica Sicurezza sono stati posti requisiti più severi: l'opportunità di queste disposizioni è tanto evidente quando si pensa alla complessità del servizio di polizia giudiziaria, compito principale della Pubblica Sicurezza.

Anche le promozioni sono disciplinate in modo più logico e più severo: il conferimento di ogni grado deve corrispondere all'effettivo esercizio di una funzione o di un comando. Esse dovranno inoltre rispondere alle esigenze di una razionale organizzazione dei posti di polizia e alla necessità della completazione dei quadri a norma di regolamento esecutivo.

Lo scrivente Consiglio di Stato, conscio di aver proposto delle norme che tendono al fine di dotare il Cantone di un Corpo di Polizia attivo, agile, moderatamente formato, compreso dei propri doveri e atto ad assolverli, si permette di raccomandarvi vivamente l'approvazione del disegno di legge che abbiamo rapidamente illustrato e che riteniamo perfettamente adeguato alle nostre situazioni presenti e immediatamente future.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Cons. Segretario di Stato :
Lafranconi

Disegno di

LEGGE SULLA POLIZIA CANTONALE

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 24 agosto 1962 n. 1078 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo primo

COMPITI E ORDINAMENTO GENERALE DELLA POLIZIA

Art. 1

La polizia è un organo del Potere esecutivo, organizzato militarmente, istituito per attuare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei limiti della legge.

Definizione

Art. 2

La polizia è subordinata al Consiglio di Stato, che ne dispone per mezzo del Dipartimento di polizia (qui in seguito abbreviato: Dipartimento). Essa è tenuta a dare seguito alle richieste e agli ordini delle altre autorità competenti.

Subordinazione

Art. 3

Il corpo di polizia si compone della gendarmeria e della pubblica sicurezza.

Composizione

Art. 4

La gendarmeria, in particolare :

- a) veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità delle persone e della proprietà ;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi ed esercita, in genere, una attività di prevenzione dei reati ;
 - c) porta soccorso nei casi d'infortuni e di calamità generali ;
 - d) assicura, quando ne sia richiesta, l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie ;
 - e) provvede alle operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quando le circostanze lo giustificano o ne sia richiesta.
- Gli agenti della gendarmeria, di regola, prestano servizio in uniforme.

Gendarmeria

Art. 5

Oltre ai compiti di cui all'art. 4 lett. a) b) c) e d), la pubblica sicurezza esercita essenzialmente funzioni investigative e di polizia giudiziaria, e svolge le operazioni preliminari di cui all'art. 27 della legge organica giudiziaria.

**Pubblica
sicurezza**

Gli agenti della pubblica sicurezza, di regola, prestano servizio in abito borghese.

Art. 6

Legittimazione

Gli agenti della polizia che non vestono l'uniforme devono, in caso di intervento, qualificare la propria appartenenza alla forza pubblica e, se richiesti, legittimarsi.

Art. 7

Obbligo di intervento

Gli agenti della polizia devono considerarsi in servizio permanente e sono tenuti ad intervenire anche quando non sono espressamente comandati.

Art. 8

Armamento

L'armamento personale e di Corpo della polizia è stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 9

Poteri coercitivi

Ai fini dell'adempimento dei doveri d'ufficio o imposti dalle leggi, la polizia può ricorrere alla coercizione fisica strettamente proporzionata, nei mezzi e nel grado, per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli attuali e non altrimenti evitabili.

Art. 10

Uso delle armi da fuoco

L'uso delle armi è il mezzo estremo di cui gli agenti di polizia dispongono per la difesa e per il compimento del loro dovere.

Esso deve essere, in ogni modo, proporzionato alle circostanze.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri del Corpo di polizia possono far uso delle armi :

- a) quando contro di loro vengono esercitate gravi violenze e quando sono esposti ad imminenti violenti attacchi ;
- b) quando la resistenza che è loro opposta non possa essere altrimenti superata ;
- c) quando persone che hanno commesso o sono gravemente indiziate di aver commesso un grave reato tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga ;
- d) quando non si possa altrimenti impedire un grave reato.

L'uso delle armi dev'essere preceduto da una intimazione che lo commini, salvo il caso in cui, per circostanze eccezionali, l'intimazione sia impossibile. L'agente di polizia costretto all'uso dell'arma eviterà di colpire parti vitali del corpo.

Egli è tenuto a portare soccorso alla persona da lui ferita.

L'agente che ha fatto uso dell'arma dovrà stendere immediatamente rapporto al comando.

Capo secondo

COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA

Art. 11

Collaborazione fra polizia cantonale e comunale

Quando particolari circostanze lo esigano, la polizia cantonale può chiedere al Municipio la collaborazione della polizia comu-

nale. In questo caso la polizia comunale è subordinata a quella cantonale.

Il Municipio deve domandare manforte alla polizia cantonale quando, in determinati casi, non disponga di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.

Art. 12

In casi di particolare urgenza o gravità, ogni agente di polizia comunale ed ogni persona che si trovi sul luogo sono tenuti a dar manforte agli agenti della polizia cantonale, con il loro consenso, quand'essi non siano in grado di assolvere da soli il loro compito.

Collaborazione in casi di urgenza e gravità; responsabilità per danni

Lo Stato risponde in siffatti casi dei danni subiti da queste persone o da loro causati nell'esercizio di questo dovere.

Art. 13

Lo Stato può ricompensare chi contribuisce in modo determinante alla prevenzione di reati e alla scoperta o all'arresto dei loro autori.

Premi e taglie a privati

Capo terzo

ORDINAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA

Art. 14

I quadri della polizia cantonale sono i seguenti :

Quadri ed effettivi

1. *Ufficiali*

- un comandante con il grado di capitano
- un vicecomandante con il grado di primo tenente
- un aiutante con il grado di tenente
- quattro delegati con il grado di tenente

2. *Pubblica sicurezza*

- commissari con il grado di sergente
- ispettori con il grado di caporale
- agenti di I.a con il grado di appuntato
- agenti

3. *Gendarmeria*

- sergenti
- caporali
- appuntati
- gendarmi

Il regolamento disciplina i compiti e gli effettivi in quanto non siano già stabiliti dalla presente legge.

Art. 15

La sede del comando di polizia è Bellinzona.

Sede del comando

Art. 16

Il territorio del Cantone è diviso in quattro settori di polizia aventi come sede Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. Ogni settore comprende un posto principale di gendarmeria, un posto

Settori territoriali

principale di pubblica sicurezza e uno o più posti secondari di gendarmeria.

Il regolamento fissa i limiti territoriali dei settori e l'attribuzione degli effettivi.

Art. 17

Servizi speciali

Il Consiglio di Stato, nell'ambito dei servizi della gendarmeria e della pubblica sicurezza, è competente a istituire determinati servizi speciali.

Art. 18

Reclutamento

Il reclutamento è fatto per pubblico concorso.

Ogni concorrente deve avere i seguenti requisiti :

- a) essere cittadino svizzero
- b) aver compiuto i vent'anni e non aver superato i vent'otto
- c) aver assolto la scuola reclute nell'esercito ed essere abile al servizio militare nell'attiva
- d) avere la statura minima di m. 1,70
- e) aver superato l'esame di ammissione
- f) aver subito con esito positivo la visita medica.

Sono riservate le norme dell'art. 4 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

Art. 19

Scuola reclute di polizia

La durata della scuola reclute è di almeno 4 mesi; il programma e le condizioni di assunzione sono stabilite dal regolamento.

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può licenziare immediatamente i candidati che dimostrino indisciplina o non diano prova di sufficienti attitudini fisiche o morali al servizio.

Art. 20

Nomina

Al termine della scuola reclute il Consiglio di Stato decide sull'ammissione dei candidati che hanno frequentato con esito positivo la scuola stessa, procedendo alla loro nomina.

Per la nomina degli ufficiali si può prescindere dal requisito della frequenza della scuola reclute, da quello di cui all'art. 18 lett. b) e, quando il candidato sia in possesso di un titolo accademico, anche da quello di cui alla lett. e).

Il comandante e il vicecomandante devono essere in possesso del brevetto di ufficiale dell'esercito. Parimente si può prescindere dai requisiti di cui all'art. 18 lett. b) ed e) e dalla frequenza della scuola reclute per l'ammissione di candidati in possesso di un titolo di studi superiori attestante una preparazione scientifica in materia di polizia.

Art. 21

Giuramento o promessa

All'atto della nomina ogni membro del corpo di polizia presta il giuramento o la promessa solenne davanti al Capo del Dipartimento, secondo le formule stabilite dal regolamento.

Art. 22

Gli agenti addetti al servizio di pubblica sicurezza sono scelti, in seguito a concorso interno ed esame sulle conoscenze generali di diritto e procedura penale, tra i gendarmi che dimostrino buona conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale e che abbiano dato prova di particolari attitudini al servizio investigativo e di polizia giudiziaria.

**Scelta degli
agenti di pubblica
sicurezza**

I candidati devono assolvere un periodo di prova di almeno un anno presso un ufficio di polizia nel Cantone o fuori.

Art. 23

Almeno ogni due anni sono tenuti corsi di perfezionamento allo scopo di assicurare e sviluppare l'efficienza della polizia e la preparazione tecnica e fisica degli appartenenti al Corpo.

**Corsi di
perfezionamento**

Il grado di preparazione dev'essere costantemente migliorato, quando occorresse anche con la partecipazione a corsi di istruzione in altri Cantoni o all'estero.

Gli agenti addetti al servizio di pubblica sicurezza possono, in particolare, esser tenuti a un periodo di pratica presso gli uffici di una Procura pubblica o dell'istruzione giudiziaria.

Art. 24

Le promozioni sono di competenza del Consiglio di Stato.

Promozioni

Il conferimento di ogni grado deve corrispondere all'esercizio effettivo di una funzione o di un comando.

Le promozioni sono proposte dal capo del Dipartimento, sentito l'avviso del comandante e tenuto conto delle qualifiche annuali da lui allestite in base al regolamento.

Di regola, la distinzione di appuntato è concessa agli agenti meritevoli dopo cinque anni di servizio.

Art. 25

Nessun appartenente al Corpo di polizia può accettare cariche pubbliche.

**Cariche
pubbliche**

Art. 26

I membri del Corpo di polizia sono soggetti a disciplina analoga a quella militare.

**Sanzioni
disciplinari**

Le mancanze alla disciplina sono punite con :

a) provvedimenti

- a) l'ammonimento,
- b) la consegna in caserma fino a 20 giorni,
- c) la multa fino a duecento franchi,
- d) la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo massimo di tre mesi,
- e) la degradazione,
- f) la destituzione.

All'interessato dev'essere data conoscenza dell'accusa mossagli e la possibilità di presentare le proprie giustificazioni.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere comunicato per iscritto e motivato.

Art. 27

La competenza a infliggere sanzioni disciplinari è determinata come segue : b) **competenze**

- comandante* — ammonimento
— consegna in caserma fino a 10 giorni
— multa fino a franchi cento;
- Dipartimento* le sanzioni disciplinari di competenza del comandante e inoltre :
— consegna in caserma fino a 20 giorni
— multa fino a franchi duecento;
- Consiglio di Stato* tutte le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 26.
Le sanzioni disciplinari contro gli ufficiali spettano unicamente al Consiglio di Stato.

Art. 28

Contro le sanzioni disciplinari può essere interposto ricorso : c) **diritto di ricorso**

- a) al Dipartimento, contro la decisione del comandante;
b) al Consiglio di Stato, contro la decisione del Dipartimento pronunciata come istanza di primo e di secondo grado.

Il ricorso dev'essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 29

Per quanto non è diversamente disposto dalla presente legge, sono applicabili le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e relative. **Norme integrative**

Capo quarto

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 30

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge e il regolamento di servizio del Corpo di polizia. **Regolamento d'applicazione e di servizio**

Art. 31

La presente legge abroga quella sulla Gendarmeria dell'8 maggio 1893 e ogni altra norma contraria o incompatibile. **Norme abrogative e finali**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.